



REGOLAMENTO SCOLASTICO - Divieto di fumo

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Istituto d'Istruzione Superiore Tomaso Catullo (di seguito indicata con il termine generico di *IIS*) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture scolastiche.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti nell' *IIS* a qualsiasi titolo;
- garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell' *IIS*;
- mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne;
- mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- ridurre il numero di fumatori attivi;
- coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 – Riferimenti normativi

La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 "divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16, 17 e 18 "Modifiche al sistema penale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 "Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (art. 51, punto 2) "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare";
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005 n.1 "Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004";
- D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, recepimento della direttiva 2014/40/UE;
- Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute.

Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall' *IIS* secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Soggetti ai quali si applica il Regolamento

I destinatari del presente Regolamento sono:

- i dipendenti e tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all'interno dell' *IIS*;
- gli studenti, i frequentatori;
- i fornitori di beni e di servizi;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle sedi dell' *IIS*.

Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall' *IIS* secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il divieto è esteso all'intero arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

Art. 4 – Spazi e ambiti di applicazione del divieto di fumo

Il divieto di fumo è applicato nei seguenti ambiti:

- in tutti gli ambienti chiusi dell' *IIS*;
- nell' autoveicolo dell' *IIS*;
- in tutte le aree esterne di proprietà o di pertinenza dell' *IIS*.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell' *IIS* devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

Addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto a cui compete l'accertamento e la contestazione dell'infrazione:

- ☑ Dirigente Scolastico e suoi Vicari
- ☑ Referente Scolastico Incaricato (norme del divieto di fumo)
- ☑ Responsabili di Sede Incaricati
- ☑ Funzionari preposti aggiuntivi (ove necessario)

I soggetti responsabili sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, compreso l'accertamento della presenza di cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento, e/o a nominare con atto formale uno o più preposti, cui spetta l'accertamento e la contestazione dell'infrazione. Qualora i preposti non vi provvedano, spetta ai responsabili l'accertamento e la contestazione dell'infrazione.

Art. 7 – Attività di vigilanza e formazione

Il Referente Scolastico Incaricato (norme del divieto di fumo) svolge attività di vigilanza sul rispetto del divieto e, in collaborazione con i soggetti responsabili dell'applicazione della normativa e/o i preposti, compila con cadenza annuale le schede relative al monitoraggio del divieto di fumo presso l'Istituto e le trasmette alla competente Prefettura.

Allo stesso è attribuito il compito di coordinare le azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e agli studenti per la promozione di uno stile di vita libero dal fumo.

Art. 8 – Verbali di accertamento e Modalità di pagamento

I Soggetti responsabili o i preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione, redigono il verbale di accertamento, intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli art. 13 e 14 della Legge 689/1981.

Il Decreto di Nomina contenente l'elenco dei nomi dei Funzionari preposti sul divieto di fumo è disponibile nel sito scolastico www.istitutocatullo.edu.it.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo PEC, posta R.R. al trasgressore, secondo le modalità previste nella L. 689/1981.
- una copia va trattenuta a cura dell'Agente accertatore e successivamente trasmessa nonché conservata da parte dell' *IIS* ;
- una copia viene trasmessa al comune di competenza.

La copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo; tale eventualità deve essere riportata in calce al verbale.

Qualora il trasgressore non intenda ricevere copia del verbale, gli estremi della violazione dovranno essergli notificati, a cura del Funzionario accertatore della Sede in cui è stata accertata la violazione entro novanta giorni dall'accertamento, che avrà cura di comunicarlo alla Direzione dell' *IIS* e al comune di competenza. Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (Allegato A) deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- l'indicazione delle generalità del trasgressore (persona che ha commesso la violazione) e di eventuali obbligati in solido (obbligati con il trasgressore al pagamento, ex artt. 3 e 6 della L. 689/81 e s.m.i. e norme di settore);
- gli estremi del fatto rilevato e della violazione riscontrata;
- l'indicazione della facoltà di trasmettere eventuali scritti difensivi e/o richiesta di audizione al Sindaco del Comune del luogo dell'accertamento della violazione
- l'indicazione del termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, entro il quale l'interessato può inoltrare all'Autorità competente (il Sindaco) scritti difensivi, documenti e/o richiesta di essere sentito;
- l'importo in misura ridotta, il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole, della sanzione amministrativa pecuniaria (di cui al successivo art. 9) prevista dalla normativa in materia per la violazione riscontrata, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.;
- le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani del Funzionario accertatore.

Il pagamento dell'importo in misura ridotta, così come previsto nel verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, potrà avvenire con effetto liberatorio: entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (ai sensi di quanto previsto dalla Legge 689/1981 e s.m.i.), da parte del trasgressore ovvero alternativamente da parte dell'obbligato in solido, a favore del Comune del luogo dell'accertamento della violazione.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art.7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni ed integrazioni e art.1 comma 189 della Legge n. 311/2004, ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da 27,50 a 275,00 euro. La misura di tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- per i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempienza, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 220,00 a 2.200,00 euro.

Art. 10 – applicazione del regolamento

Tutti gli operatori sono chiamati a garantire la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare ogni operatore può:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Funzionario accertatore ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del DS o chi per lui qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno dell'Istituto che non osservano quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, saranno richiamati al rispetto delle disposizioni.

È data facoltà a tutti i soggetti sopra menzionati che si trovino all'interno dell' IIS o negli spazi di pertinenza esterni, di richiamare i trasgressori al rispetto del presente regolamento.

Art. 11 - Vendita e pubblicità

Nei locali dell'Istituto è vietata la vendita e la pubblicità dei prodotti di tabacco e della sigaretta elettronica.

Art. 12 - Incompatibilità

Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Art. 13 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che verrà pubblicato nel sito istituzionale, entra in vigore il giorno 1 dicembre 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Palma Piccoli

